



COMUNE DI BAGNACAVALLO

ORDINE DEL GIORNO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI PACE E DIALOGO TRA ISRAELE E PALESTINA della seduta del 28 ottobre 2025

Il Consiglio Comunale di Bagnacavallo

Premesso che

- Nonostante la dichiarazione di cessate il fuoco proposta dagli Stati Uniti e accettata formalmente dalle parti la situazione in Palestina resta estremamente grave. Israele continua a mantenere un controllo oppressivo sulla popolazione palestinese e a ostacolare in modo significativo l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, aggravando una crisi umanitaria già drammatica.
Il 22 Ottobre la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso un ordine nei confronti di Tel Aviv, imponendo di garantire i bisogni primari dei civili di Gaza e di favorire l'accesso degli aiuti umanitari destinati all'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Nella Striscia di Gaza, la risposta militare israeliana agli attacchi di Hamas e Jihad Islamica dal 7 ottobre 2023 al 17 settembre 2025 ha provocato non meno di 65.052 vittime palestinesi, di cui almeno il 55% donne, anziani e minori.
Il 92% delle abitazioni è stato distrutto o gravemente danneggiato.
Le restrizioni ancora imposte all'ingresso degli aiuti rendono estremamente difficile l'accesso a beni di prima necessità come acqua, cibo e medicinali.
La rete sanitaria rimane al collasso: solo 17 dei 36 ospedali della Striscia sono (parzialmente) funzionanti. Tra 10.500 e 12.500 persone, inclusi almeno 4.000 bambini, necessitano urgentemente di essere assistiti per ricevere cure mediche non disponibili localmente.
- In Cisgiordania e a Gerusalemme est, le misure repressive dell'Autorità occupante che da 58 anni condizionano la vita dei palestinesi sono state ulteriormente inasprite, portando all'uccisione di almeno 986 palestinesi, all'arresto di almeno 17.000 presunti membri della resistenza palestinese, alla deportazione o al trasferimento forzato di almeno 40.000 persone, incluse migliaia di donne e bambini. La violenza dei coloni dilaga nell'indifferenza, se non con la connivenza, delle truppe occupanti (<https://www.ochaopt.org/content/west-bank-monthly-snapshot-casualties-property-damage-and-displacement-april-2025>, 27 maggio 2025 e <https://www.arabnews.com/node/2600846/middle-east>, 15 maggio 2025).

Considerato che

Il 19 luglio 2024, la Corte internazionale di giustizia (CIG) delle Nazioni Unite ha reso (su richiesta dell'Assemblea generale) un parere sulle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e prassi

d'Israele nel Territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme est. La CIG ha riconosciuto che la costruzione e l'espansione delle colonie, la restrizioni alla libertà di movimento e le demolizioni di proprietà palestinesi nel Territorio palestinese occupato, la costruzione del Muro, le confische e requisizioni di terreni palestinesi, l'estensione della legislazione israeliana a Gerusalemme est e nelle colonie, l'adozione di leggi discriminatorie nei confronti dei Palestinesi, lo sfruttamento delle risorse naturali e le deportazioni forzate dei Palestinesi non costituiscono solamente una violazione delle norme internazionali sull'occupazione, ma integrano anche una violazione grave del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, del divieto di acquisizione territoriale attraverso la minaccia e l'uso della forza e dell'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, che vieta la segregazione razziale e l'apartheid. Tali prassi e politiche hanno reso illegale la presenza stessa, civile e militare, di Israele nel Territorio palestinese occupato. Ne discende, secondo la Corte, l'obbligo per Israele di porre fine, il più rapidamente possibile, alla sua presenza illegale nel Territorio palestinese, smantellando le colonie, ritirando le proprie truppe, e smettendo di esercitare qualunque forma di controllo effettivo sul Territorio palestinese. E si tratta, peraltro, di un obbligo assoluto, che non può essere condizionato in alcun modo all'esito del negoziato con i Palestinesi, né alle ragioni di sicurezza invocate da Israele.

Come chiarito dalla stessa Corte, del resto, l'accertamento della responsabilità israeliana per queste gravi violazioni di norme di diritto internazionale cogente comporta anche una serie di importanti conseguenze in capo agli Stati terzi. In base alle norme di diritto internazionale generale codificate negli articoli 41 e 42 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, essi hanno infatti l'obbligo di non riconoscere come lecita la situazione derivante dalla presenza di Israele nel Territorio palestinese, e sono tenuti a non prestare aiuto o assistenza al mantenimento di tale situazione. Essi devono inoltre cooperare per porre fine a tale situazione. La rilevanza di tali obblighi è stata ribadita anche dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione ES-10/24 del 18 settembre 2024.

Visto che

Al contempo, l'accertamento dell'esistenza di genocidio effettuato dalla CIG nell'ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024, nell'ambito della controversia Sudafrica c. Israele, sollecita la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l'Italia), sui quali grava l'obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso.

Come, inoltre, la stessa CIG ha riconosciuto nell'ordinanza cautelare resa il 30 aprile 2024 nella controversia Nicaragua c. Germania, il diritto internazionale impone agli Stati terzi obblighi precisi in relazione al trasferimento di armi ad una parte in conflitto, allo scopo di evitare il rischio che tali armi vengano utilizzate in violazione del diritto internazionale umanitario e della Convenzione contro il genocidio.

Inoltre il 16 settembre 2025 la Commissione di inchiesta indipendente sui Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, e Israele, istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2021, ha pubblicato un rapporto conclusivo "Legal Analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide" (a-hrc-60-crp-3) in cui denuncia le condotte di genocidio messe in atto da Israele con l'intento di distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Con un'importante precisazione: la responsabilità di uno Stato ai sensi della Convenzione sul genocidio non dipende dall'accertamento della colpevolezza di un individuo ai sensi del diritto internazionale penale e, in aggiunta, gli Stati terzi sono tenuti a prevenire e a punire coloro che commettono atti di genocidio a prescindere da un accertamento definitivo della Corte internazionale di giustizia.

Ritenuto che

In attuazione di questi obblighi, lo Stato italiano è tenuto a:

1. interrompere qualunque fornitura di armi, componenti d'arma, tecnologie e servizi militari allo Stato di Israele;
2. rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, sociali con lo Stato di Israele, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele o ostacolare l'esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e astenendosi dall'intrattenere con Israele qualunque relazione economica o commerciale che riguardi il Territorio palestinese occupato o parte di esso che possa in qualunque modo supportare la presenza illegale di Israele in quel Territorio;
3. adottare provvedimenti adeguati per impedire che cittadini italiani e imprese incorporate nel territorio italiano intrattengano relazioni commerciali o di investimento che contribuiscono al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nel Territorio palestinese occupato;
4. attivarsi, in sede europea, per chiedere e ottenere la sospensione dell'Accordo di associazione con Israele, che dovrebbe essere basato sul rispetto dei diritti umani e dei valori democratici;
5. collaborare in modo proattivo e tempestivo con altri Stati e meccanismi di giustizia internazionale che intraprendono indagini e azioni penali su presunti crimini di diritto internazionale commessi a Gaza o in Israele, compresa la Corte penale internazionale.

Preso atto che

- Nel quadro degli obblighi statuali così delineati, si colloca la posizione degli enti territoriali. Anche questi ultimi sono, infatti, tenuti ad assicurare l'attuazione di tali obblighi nella misura in cui essi intercettano competenze e prerogative loro proprie.
L'art. 117 comma 2, lett. a) Cost., per come modificato dalla l. cost. n. 3/2001, rimette certamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la politica estera, i rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento internazionale inclusa l'Unione europea, ma le Regioni e gli stessi enti locali non vi sono del tutto estranei. E ciò è quanto discende, innanzitutto, dal riformato art. 114 Cost., che riconosce ormai a tutti gli enti sub-statali – Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni – la natura di enti costitutivi della Repubblica in una condizione di parità con lo Stato medesimo.
Il rispetto e l'attuazione delle norme internazionali, d'altro canto, sono doveri cui sono tenuti appunto anche gli enti locali, secondo quanto previsto già dall'art. 2 del d.lgs. n. 112/1998.
La c.d. Legge La Loggia, l. n. 131/2003, attribuisce, del resto, all'art. 6 u.c., un potere estero, sia pure più circoscritto, a Comuni, Province e Città metropolitane, ammettendo che anche questi enti possano svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite.
E cosa debba intendersi per attività di mero rilievo internazionale è aspetto già chiarito dalla Corte costituzionale sin dalla nota sent. nr. 179/1987, che ne ha riconosciuto la natura di catalogo aperto.
A titolo perciò meramente esemplificativo vi possono rientrare tutte quelle attività già elencate nel d.p.r. 31 marzo 1994, nonché quelle ulteriori che potrebbero essere identificate dalle stesse autonomie locali con la sola eccezione della stipula di veri e propri accordi internazionali.
- Tra le attività di mero rilievo internazionale – a norma del d.p.r. ora citato – possono quindi essere menzionate quelle concernenti: a) studio e informazione su problemi vari; scambio

di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell'area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera; b) visite di cortesia nell'area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l'esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all'estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive Regioni e della conservazione del patrimonio culturale d'origine. E ad esse, ancora, possono aggiungersi anche la partecipazione ad eventi e manifestazioni promozionali e tutte quelle attività promozionali, collegate a competenze degli enti locali, tese a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Va da sé, pertanto, che rispetto ad esse gli enti territoriali possono anche decidere di assumere una condotta omissiva, ovvero rifiutarsi di porre in essere rapporti internazionali di questo tipo quando sia coinvolto, a vario titolo, lo Stato di Israele. Tutto ciò premesso,

Si propone

Che questa amministrazione per le ragioni innanzi esposte e nel rispetto dei limiti dati dalle proprie competenze:

1) effettui una tempestiva ricognizione di tutte le attività promozionali, di scambio commerciale, culturale e sociale, nonché delle attività di rilievo internazionale con lo Stato di Israele oggetto di richiamo per le sue condotte da parte della Corte Internazionale di Giustizia; e all'esito della ricognizione, si astenga dal concludere e provveda a sospendere qualunque accordo economico, commerciale, culturale e di ogni altra natura con enti e aziende israeliane coinvolte nell'occupazione e nella repressione del popolo palestinese;

2) garantisca una adeguata accoglienza sanitaria e umanitaria ai profughi palestinesi in fuga e incentivi la cooperazione con i presidi sanitari, in primis nella Striscia di Gaza;

3) provveda ad esplicitare nelle forme e nei modi più opportuni e nei limiti delle proprie competenze ogni forma di sostegno e solidarietà al popolo palestinese e la condanna delle condotte criminali israeliane, ad esempio:

- non concedere il patrocinio a eventi culturali o sportivi, in particolare quando tali iniziative sono patrocinate, finanziate o sostenute dall'Ambasciata di Israele, dal governo israeliano o da sue emanazioni ufficiali;
- organizzare, promuovere e partecipare a eventi volti a sostenere il cessate il fuoco, il rispetto delle ordinanze e dei pareri della CIG, delle raccomandazioni dell'Assemblea generale dell'ONU e in generale la centralità del diritto internazionale e dei meccanismi di giustizia ad esso afferenti;
- incentivare relazioni con enti territoriali omologhi palestinesi nei Territori occupati e sostenere ogni forma di cooperazione con le organizzazioni della società civile e le istituzioni culturali palestinesi;
- sostenere il lavoro dei difensori dei diritti umani, delle associazioni e delle reti israeliane e palestinesi che promuovono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale;

4) ribadire l'impegno del Comune nella difesa dei diritti umani fondamentali e del diritto umanitario internazionale e dell'indipendenza degli organismi internazionali preposti alla loro tutela ed il sostegno ai difensori dei diritti umani. Valutare forme opportune di condivisione del presente Ordine del Giorno con reti e istituzioni nazionali e internazionali, affinché venga amplificata l'attenzione su questo grave precedente come emblematico di un depotenziamento del

sistema internazionale di tutela dei diritti umani e riaffermato il principio che nessuno possa essere punito per avere difeso i diritti umani e averne denunciata la violazione.

5) si attivi nelle sedi di raccordo istituzionali (CAL, Conferenza Unificata, etc.) e amministrative (cabine di regia, tavoli di concertazione, conferenze di servizi, etc.) più opportune, nonché tramite le proprie associazioni rappresentative (ANCI e UPI), affinché il rispetto degli obblighi internazionali di cui sopra sia assicurato anche a livello statale, di Unione europea e delle altre organizzazioni sovranazionali di cui l'Italia è membro.

Tutto quanto sopra esposto sarà attivo fino a quando non sarà ripristinato il rispetto del Diritto Internazionale.

Ordine del giorno proposto dai dai gruppi consiliari Partito Democratico, Bagnacavallo Futuro Comune, Alleanza Verdi Sinistra, approvato con 11 voti favorevoli, 4 voti contrari e 0 astenuti.